

# Il regime di tassazione dei dividendi dopo la Legge 205/2017: brevi considerazioni in occasione della fine del periodo transitorio

A cura della Commissione di studio Fiscalità domestica e internazionale presso l'ODCEC di Padova – febbraio 2023

*Dott.ssa Francesca Lorenzi - Dott. Stefano Scola*

## Introduzione

Nel corso degli ultimi anni il regime fiscale connesso alla distribuzione di dividendi ai soci ha subito radicali modifiche, a fronte delle quali sono stati previsti alcuni periodi transitori per permettere un passaggio più graduale dal regime previgente a quello da ultimo istituito.

In primo luogo, la L. 205/2017 (Legge di stabilità 2018) ha modificato il regime di tassazione dei dividendi percepiti da **persone fisiche**, a partire dagli utili **distribuiti dal 1° gennaio 2018**. Allo stesso tempo la Legge ha stabilito un **periodo transitorio** per gli utili prodotti fino al periodo d'imposta in corso al **31 dicembre 2017**, la cui distribuzione sia stata **deliberata** entro il **31 dicembre 2022**, in relazione al quale continua a trovare applicazione il precedente regime.

Successivamente, la L. 159/2019 (di conversione del D.L. 124/2019) ha riformato il regime di tassazione dei dividendi percepiti da **società semplici**. A sua volta il D.L. 23/2020 (cd. Decreto liquidità) è intervenuto sulla disciplina, precisando la decorrenza del nuovo regime, che è applicabile ai dividendi percepiti a partire dal **1° gennaio 2020**, fatta eccezione per i dividendi prodotti fino al periodo d'imposta in corso al **31 dicembre 2019** la cui distribuzione sia stata **deliberata** entro il **31 dicembre 2022**.

Quindi lo **scorso 31 dicembre** costituiva la **data spartiacque** per decidere la sorte degli utili accumulati dalle società e dagli enti IRES da distribuire sia a soci persone fisiche sia a società semplici.

Il presente contributo ha lo scopo di illustrare i cambiamenti in corso, anche alla luce delle recenti posizioni interpretative espresse dall'Agenzia delle Entrate.

Si precisa che il lavoro si concentrerà sugli utili distribuiti da società **residenti in Italia**, dato che l'esame della disciplina degli utili prodotti all'estero non potrebbe prescindere da una disamina della complessa tematica degli utili provenienti da paesi a fiscalità privilegiata, che esula dai nostri scopi.

## Il regime di tassazione dei dividendi dopo la Legge 205/2017

Dividendi distribuiti da società residenti in Italia

Il regime di tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche è articolato in maniera diversa a seconda:

- 1) del contesto della titolarità della partecipazione (a titolo privato o in regime d'impresa);
- 2) della tipologia di partecipazione (qualificata o non qualificata);
- 3) del luogo di residenza del socio o partecipante;
- 4) dal luogo di residenza della società o ente partecipato.

Come detto nell'introduzione, nella presente analisi ci concentreremo sugli utili percepiti da persone fisiche residenti in Italia, non relative all'attività d'impresa, distribuiti da società residenti in Italia.

In via preliminare è utile richiamare la nozione di partecipazione qualificata e non qualificata.

Ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. c) del TUIR si considerano **qualificate** le partecipazioni che rappresentano, complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Le partecipazioni diverse da quelle qualificate, richiamate dalla successiva lett. c-bis), sono dette **non qualificate**.

Come si vedrà meglio in seguito, tale distinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate assumeva un ruolo centrale nella tassazione del provento in capo al socio, ma a seguito delle importanti innovazioni citate, ad oggi riveste un ruolo (quantomeno) marginale.

Orbene il regime attualmente vigente è stato riformato dall'art. 1, **comma 1003** della Legge 205/2017, che ha modificato i commi 1 e 4 dell'art. 27 del D.P.R. 600/1973, che concerne la modalità di riscossione delle imposte sui dividendi (ritenuta alla fonte), e dal comma **1004**, che ha abrogato e modificato l'art. 47, comma 1 del TUIR, che concerne la misura della tassazione dei dividendi.

Partiamo dall'esame delle modifiche recate all'art. 47 del TUIR.

Il comma 1004 ha soppresso il primo periodo dell'art. 47 del TUIR, il quale stabiliva che *“Salvi i casi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a)”* – cioè in caso di utili soggetti a **ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva** – *“gli utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle società o dagli enti indicati nell'articolo 73, anche in occasione della liquidazione, concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo limitatamente al 40 per cento del loro ammontare.”*

Come noto, la percentuale in cui gli utili concorrono alla formazione del reddito complessivo è stata innalzata, per effetto del decreto ministeriale del 2 aprile 2008, dal 40% al 49,72% a partire dagli utili formati nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2008 fino al periodo in corso al 31 dicembre 2016, e successivamente, per effetto del decreto ministeriale 26 maggio 2017, dal 49,72% al 58,14% per gli utili formati a partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2017.

La disposizione previgente va letta assieme alla disposizione contenuta nell'art. 27, comma 1 del D.P.R. 600/1973, che concerne le ritenute sugli **utili derivanti da partecipazione al capitale** di società ed enti IRES di cui all'art. 73, comma 1, lettere a) e b) del TUIR, ovvero **società ed enti commerciali residenti**, compresi i **trust**, nonché alcuni altri redditi di capitale.<sup>1</sup>

La norma stabiliva:

*“Le società e gli enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operano con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti, anche nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, del predetto testo unico, a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni non qualificate ai sensi della lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 67 del citato testo unico n. 917 del 1986, non relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del medesimo testo unico.”* Ricordiamo a proposito che per effetto degli articoli 3 e 4 del decreto-legge 66/2014, la ritenuta sugli utili distribuiti dal 1° luglio 2014 è fissata al **26%**.

---

<sup>1</sup> Si tratta degli utili derivanti da **strumenti finanziari di cui all'art. 44, comma 2, lett. a) del TUIR**, nonché degli utili derivanti da **contratti di associazione in partecipazione** di cui all'art. 109, comma 9, lett. b) del TUIR, che costituiscono redditi di capitale ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. f) del TUIR;

Pertanto, il regime previgente prevedeva una **netta distinzione** tra utili derivanti da **partecipazioni qualificate** e utili derivanti da **partecipazioni non qualificate**.

Gli utili derivanti da **partecipazioni qualificate** concorrevano alla formazione del reddito complessivo nella misura del 40%, del 49,72% o del 58,14% a seconda del periodo di formazione, ed erano quindi assoggettate alle aliquote IRPEF ordinarie. In particolare, la società emittente doveva certificare gli utili distribuiti mediante CUPE e il contribuente doveva dichiarare gli utili nel quadro D, rigo D1, del modello 730, ovvero nel quadro RL, rigo RL1 modello Redditi PF. L'importo ivi indicato confluiva nel prospetto di liquidazione del modello 730, ovvero nel quadro RN del modello Redditi PF.

Gli utili derivanti da **partecipazioni non qualificate** erano assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta del 26%, e poiché, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. a) del TUIR, non confluivano nel reddito complessivo, non dovevano essere né certificati con la CUPE, né essere dichiarati nella dichiarazione dei redditi.

Il nuovo comma 1 dell'art. 27 citato, in vigore dal **1° gennaio 2018**, stabilisce:

*“Le società e gli enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 26 per cento a titolo d'imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti, anche nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, del predetto testo unico, a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni qualificate e non qualificate ai sensi delle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'articolo 67 del medesimo testo unico”.*

Dal confronto tra le due discipline emerge che la riforma ha equiparato la tassazione degli utili provenienti da partecipazioni qualificate a quella degli utili provenienti da partecipazioni non qualificate. Dunque, secondo la disciplina attuale, sia gli utili provenienti da partecipazioni qualificate, sia gli utili provenienti da partecipazioni non qualificate, sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 26% e come tali non concorrono alla formazione del reddito complessivo del socio contribuente. Di conseguenza non dovranno essere certificati mediante CUPE, né essere dichiarati nella dichiarazione dei redditi.

La seguente tabella mette a confronto la tassazione degli utili ante e post Legge di bilancio 2018.

**Tabella 1**

Periodo di formazione degli utili	Regime previgente e transitorio	Nuovo regime*	Regime previgente e transitorio	Nuovo regime*
	Partecipazioni qualificate		Partecipazioni non qualificate	
Dal 01/01/2023	n/a	Ritenuta a titolo d'imposta del 26%	n/a	Ritenuta a titolo d'imposta del 26%
Dal 01/01/2018	Ritenuta a titolo d'imposta del 26%	Ritenuta a titolo d'imposta del 26%	Ritenuta a titolo d'imposta del 26%	Ritenuta a titolo d'imposta del 26%
Dal 31/12/2016 al 31/12/2017	58,14% x aliquota marginale IRPEF	Ritenuta a titolo d'imposta del 26%		
Dal 01/01/2008 al 31/12/2016	49,72% x aliquota marginale IRPEF			
Fino al 31/12/2007	40% x aliquota marginale IRPEF			

\*In ogni caso per gli utili prodotti dal 1/1/2018 o la cui distribuzione sia deliberata a partire dal 1/1/2023

Secondo il **comma 1005** la nuova disciplina si applica ai redditi di capitale percepiti dal **1° gennaio 2018**.

Il successivo **comma 1006** prevede, tuttavia, un **periodo transitorio** così regolato:

*“In deroga alle previsioni di cui ai commi da 999 a 1005, alle distribuzioni di utili derivanti **da partecipazioni qualificate** in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, **deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022**, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 2017”.*

Dal tenore della norma si evince che gli utili, la cui distribuzione sia stata deliberata entro il 31 dicembre 2022, sono tassati ai fini IRPEF secondo il vecchio regime, anche se la distribuzione avviene successivamente al 31 dicembre 2022. Questo significa che i soci che avessero voluto assoggettare al regime previgente le riserve della società avrebbero potuto limitarsi a deliberare la distribuzione di utili entro la fine del 2022, e poi distribuirli successivamente a seconda delle proprie esigenze, ma soprattutto in ragione delle disponibilità finanziarie della società, anche se questo avrebbe finito per snaturare la funzione del periodo transitorio.

Ebbene, nel corso del 2022 l'Agenda delle Entrate ha avvalorato proprio un'interpretazione più restrittiva, secondo la quale il nuovo regime troverebbe applicazione anche per gli utili distribuiti a partire dal 1° gennaio 2023, anche se la delibera fosse avvenuta entro il 31 dicembre 2022. Tale posizione, tuttavia, è stata successivamente smentita dalla stessa Agenzia, che ha ribadito la centralità della data della delibera di approvazione (a scapito della rilevanza del momento di incasso dei dividendi).

Valutazione di convenienza di vecchio e nuovo regime

Il 31 dicembre 2022 era la data entro la quale i soci dovevano decidere di deliberare la distribuzione di utili allo scopo di assoggettare i soci titolari di partecipazioni qualificate al regime previgente. Tale decisione era

soggetta a numerose variabili: da una parte l'opportunità di assoggettare il socio al regime di tassazione precedente, dall'altra la capacità della società di far fronte all'esborso finanziario. Inoltre, gli operatori dovevano tenere in considerazione anche la previsione, contenuta nell'art. 1, comma 4 del decreto ministeriale 26/5/2017, secondo cui si considerano distribuiti prima gli utili prodotti in data antecedente.

Ora per individuare il regime più favorevole la principale variabile da considerare è l'aliquota marginale IRPEF del socio percipiente, che dipende, oltre che dagli altri redditi personali e dagli eventuali oneri deducibili e detraibili, anche dall'importo stesso degli utili distribuiti (dato che anch'essi concorrono alla formazione del suo reddito complessivo).

Per semplicità di analisi ipotizziamo due aliquote marginali: una bassa del 23% e una alta del 43%.

Il livello di tassazione teorico, in base al quale si poteva decidere di optare per il regime previgente oppure per la "flat tax" del 26%, è mostrato nella seguente tabella.

**Tabella 2**

Aliquota marginale	Quota che concorre alla formazione del reddito			
	Regime transitorio (vecchio regime)			Nuovo regime
	40%	49,72%	58,14%	100%
23%	<b>9,2%</b>	<b>11,44%</b>	<b>13,37%</b>	<b>26%</b>
43%	<b>17,2%</b>	<b>21,38%</b>	<b>25%</b>	<b>26%</b>

Da questa semplice simulazione è possibile vedere che, in linea generale, il nuovo regime appare meno vantaggioso di quello precedente. A questo va aggiunto anche che il meccanismo dell'imposizione sostitutiva non consente al contribuente di beneficiare della deduzione o della detrazione degli oneri.

Inoltre, si rileva che l'imposta sostitutiva grava di più sui contribuenti che hanno un reddito basso, anche se l'effetto tende a diminuire con la distribuzione di maggiori riserve (poiché i dividendi percepiti determinano essi stessi l'innalzamento dell'aliquota marginale) soprattutto se si tratta di riserve costituite dopo il 2016.

Un'ulteriore valutazione di convenienza si potrebbe poi operare tenendo conto anche delle addizionali comunali e regionali a cui sarebbe soggetto il socio "qualificato", che determinerebbero un maggiore onere fiscale in capo al socio che incassa i dividendi facendoli concorrere (parzialmente) al proprio reddito complessivo e riducono (parzialmente) il vantaggio derivante dall'applicazione del regime transitorio.

Proponiamo nel seguito un esempio numerico che illustri i concetti sopra richiamati.

Esempio 1 – Utili prodotti nel 2016

Si supponga la società Sigma S.p.A. intenda deliberare la distribuzione di un dividendo al socio di maggioranza (che detiene una partecipazione qualificata) di importo pari ad €2.000.000 e che tale dividendo sia riconducibile (per effetto del principio di prioritaria distribuzione delle riserve "più risalenti") ad utili prodotti nel 2016.

Qualora la società avesse deliberato il dividendo entro il 31/12/2022 si applica il regime transitorio e l'utile concorre al reddito complessivo del socio nella misura del 49,72% (ossia pari ad €994.400).

Viceversa, qualora la società deliberi la distribuzione dopo il 31/12/2022 si applica il regime dell'imposta sostitutiva del 26%.

Vediamo nel seguito il differente carico fiscale che si genera in capo al socio nelle due diverse ipotesi:

	HP.1 Distribuzione nel 2022	HP.2 Distribuzione nel 2023	delta tassazione
Scaglione fino a 15 k con IRPEF 23%	3.450,00		
Scaglione 15-28 k con IRPEF 25%	3.250,00		
Scaglione 28-50 k con IRPEF 35%	7.700,00		
Scaglione oltre 50 k con IRPEF 43%	406.092,00		
Addizionali regionali e comunali (forfettizzate al 2%)	19.888,00		
		26%	
<b>TOTALE IRPEF E ADDIZIONALI</b>	<b>440.380,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>79.620,00</b>
Aliquota media	22,02%		

Come si può notare, in tal caso, la convenienza del regime transitorio è notevole, atteso che l'onere fiscale complessivo in capo al socio qualificato ammonta al 22% circa, a fronte dell'imposta sostitutiva "secca" del 26%. Anche questo esempio dimostra che approfittare del regime transitorio, deliberando la distribuzione di utili entro il 31 dicembre 2022, era la strada più conveniente.

#### Esempio 2 – Utili prodotti nel 2017

Si supponga la società Sigma S.p.A. intenda deliberare la distribuzione di un dividendo al socio di maggioranza (che detiene una partecipazione qualificata) di importo pari ad €2.000.000 e che tale dividendo sia riconducibile (per effetto del principio di prioritaria distribuzione delle riserve "più risalenti") ad utili prodotti nel 2017.

Qualora la società avesse deliberato il dividendo entro il 31/12/2022 si applicherà il regime transitorio e l'utile concorrerà al reddito complessivo del socio nella misura del 58,14% (ossia pari ad €1.162.800).

Viceversa, qualora la società deliberi la distribuzione dopo il 31/12/2022 si applicherà il regime dell'imposta sostitutiva del 26%.

Vediamo nel seguito il differente carico fiscale che si genera in capo al socio nelle due diverse ipotesi:

	HP.1 Distribuzione nel 2022	HP.2 Distribuzione nel 2023	delta tassazione
Scaglione fino a 15 k con IRPEF 23%	3.450,00		
Scaglione 15-28 k con IRPEF 25%	3.250,00		
Scaglione 28-50 k con IRPEF 35%	7.700,00		
Scaglione oltre 50 k con IRPEF 43%	478.504,00		
Addizionali regionali e comunali (forfettizzate al 2%)	23.256,00		
		26%	
<b>TOTALE IRPEF E ADDIZIONALI</b>	<b>516.160,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>3.840,00</b>
Aliquota media	25,81%		

Come si può notare, in tal caso, la convenienza del regime transitorio permane, anche se in modo piuttosto attenuato, a causa della maggiore percentuale di concorrenza al reddito pari al 58,14%. La convenienza inoltre potrebbe aumentare in presenza di importi di dividendi più contenuti, che possano quindi ridurre il "peso" della base imponibile assoggettata allo scaglione più elevato (43%).

Questi esempi dimostrano che anche in caso di distribuzione di utili per importo elevato la differenza di livello impositivo può essere rilevante. La differenza è tanto maggiore quanto più antica è la formazione delle riserve. Ciò poteva indurre le società con minore disponibilità finanziaria a distribuire quanto meno le riserve formatesi in epoca anteriore.

La posizione dell' Agenzia delle Entrate

Vediamo ora i documenti di prassi con l' Agenzia delle Entrate ha espresso la propria posizione sul regime transitorio.

#### **Risoluzione n. 56/E del 6 giugno 2019**

**Quesito.** Il contribuente chiede se il regime previgente trovi applicazione anche per le delibere avvenute entro il 31 dicembre 2017, cioè prima del periodo transitorio.

**Risposta.** Secondo l' Agenzia delle Entrate, anche se la disposizione fa riferimento espressamente alle distribuzioni di utili deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, sulla base di *“un'interpretazione logico-sistematica”*, il regime transitorio trova applicazione anche con riferimento alle delibere adottate fino al 31 dicembre 2017. Questa tesi trova conferma nella *“volontà del legislatore di salvaguardare (per un periodo di tempo limitato) il regime fiscale degli utili formati in periodi d'imposta precedenti rispetto all'introduzione del nuovo regime fiscale”*.

#### **Risposta all'interpello n. 454 del 16 settembre 2022**

**Quesito.** Il contribuente chiede se il regime previgente trovi applicazione per le delibere avvenute entro il 31 dicembre 2022, ma con distribuzione di utili anche oltre tale data.

**Risposta.** L' Agenzia delle Entrate, richiamando la precedente risoluzione n. 56/2019, sostiene che gli utili distribuiti successivamente al 31 dicembre 2022 sono soggetti al nuovo regime. Questa la risposta che dà l' Agenzia delle Entrate: *“l'individuazione normativa dell'arco temporale di vigenza del regime transitorio e l'applicazione del... principio di cassa, porta a ritenere che per i dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2023 relativi a partecipazioni qualificate si applica la ritenuta a titolo d'imposta o l'imposta sostitutiva nella misura del 26%.”*

In quest' ultima risposta l' Agenzia delle Entrate adotta un' interpretazione *contra litteram* del testo legislativo, volta a salvare la funzione del periodo transitorio.

A ben vedere, l' interpretazione dell' Agenzia non è del tutto infondata, perché altrimenti il contribuente avrebbe buon gioco ad eludere il regime transitorio deliberando la distribuzione di utili entro la fine del 2022 e assoggettandoli alla tassazione previgente (generalmente più favorevole) anche dopo il periodo transitorio. Una condotta che, soprattutto dopo la citata risposta all' interpello, avrebbe potuto esporre il contribuente ad un contenzioso con l' Agenzia delle Entrate.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> MENEGHETTI P., *“Dividendi distribuiti ai soci: slalom per agganciare il vecchio regime agevolato”*, Il Sole 24 Ore, 24 ottobre 2022, p. 25;

Tale interpretazione è stata tuttavia oggetto di un ripensamento in occasione della pubblicazione del Principio di diritto n. 3 del 6 dicembre 2022, con il quale l’Agenzia delle Entrate ha ribaltato il principio già espresso nella precedente risposta n. 454.

In tale contesto, il principio di diritto ha sancito l’applicabilità del (più favorevole) regime transitorio anche alle distribuzioni di utili approvate con delibera assembleare adottata entro il 31 dicembre 2022, **indipendentemente** dal fatto che l’effettivo pagamento avvenga in data successiva. Questo per dare rilevanza alla circostanza che è la delibera (e non l’effettivo pagamento) a conferire al socio il diritto di credito nei confronti della società.

L’Agenzia ha comunque specificato che, in caso di situazioni abusive o patologiche, resterà impregiudicata l’eventuale azione di controllo e successiva contestazione, ad esempio in caso di retrocessione da parte del socio della provvista o condizioni di pagamento con termini ultrannuali.

Sarebbe opportuno un intervento del legislatore sotto forma di legge di interpretazione autentica, per dirimere la questione interpretativa, attualmente affrontata da pareri amministrativi contraddittori.<sup>3</sup>

Per completezza d’esposizione citiamo anche la risposta all’interpello n. 163/2022.

#### **Risposta all’interpello n. 163 del 30 marzo 2022**

**Quesito.** Il contribuente chiede se, alla luce del regime transitorio, che interessa i soci titolari di partecipazioni qualificate, può scegliere, in fase di distribuzione degli utili, di distribuire le riserve di utili formatesi fino al 31 dicembre 2017, in via prioritaria ai predetti soci (di modo da “esaurire” per prima le riserve la cui distribuzione è soggetta, nei riguardi dei soci, al precedente regime, ritenuto più favorevole).

**Risposta.** Secondo l’Agenzia delle Entrate, la presunzione di prioritaria distribuzione degli utili formati in periodi precedenti (d.m. 26/5/2017) è applicabile qualunque sia la natura della partecipazione (qualificata o non qualificata), pertanto non è possibile scegliere di applicarla solo a taluni soci (titolari di partecipazione qualificata) e non ad altri, non interessati dal cambio di regime (titolari di partecipazione non qualificata).

### **Il regime di tassazione dei dividendi percepiti da società semplici**

La legge 159/2019, di conversione del decreto-legge 124/2019, ha riformato la disciplina della tassazione dei dividendi percepiti dalle società semplici.

In base all’art. 32-quater, introdotto dalla legge di conversione, i dividendi corrisposti alla società semplice si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale.

Questo significa che i dividendi percepiti dalla società semplice sono tassati *direttamente* in capo al socio, in base al proprio regime fiscale.

---

<sup>3</sup> Troveremo delle indicazioni anche nei modelli dichiarativi del prossimo anno, in quanto, se prevarrà l’interpretazione letterale della norma, dovremo trovare un apposito codice da riportare nel quadro D del 730 o nel quadro RL del modello Redditi PF per indicare gli utili deliberati entro il 31 dicembre 2022, ma distribuiti nell’anno successivo; allo stesso tempo, se vale questa interpretazione, il Prospetto del capitale e delle riserve del modello Redditi SC non dovrà più contenere la stratificazione delle riserve di utili per periodo di formazione;



L'art. 32-quater, comma 1, lett. c), prime delle modifiche recate dal decreto-legge 23/2020, prevedeva che per i soci persone fisiche, titolari di partecipazioni non relative all'impresa, i dividendi "sono soggetti a tassazione con applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta nella misura prevista dall'articolo 27, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".

Successivamente il decreto-legge 23/2020 ha riformulato la lett. c) e ha specificato, mediante l'inserimento del comma 2-bis, la decorrenza della nuova disciplina, introducendo anche un regime transitorio.

La lett. c), così come riformulata dal decreto-legge 23/2020, ora stabilisce che i dividendi "sono soggetti a tassazione con applicazione della ritenuta di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con la stessa aliquota e alle stesse condizioni previste nel medesimo articolo 27".

La nuova formulazione, più precisa della precedente, contempla anche le altre fattispecie di applicazione di ritenuta previste dall'art. 27 del D.P.R. 600/1973, in particolare le ritenute di imposta e d'acconto effettuate dagli intermediari che intervengono nella riscossione di dividendi esteri, ai sensi del comma 4, anche nel corso del periodo transitorio.

Secondo il nuovo comma 2-bis, le nuove disposizioni si applicano ai dividendi percepiti a partire dal **1° gennaio 2020**. Tuttavia, la disposizione stabilisce anche che "In deroga alle disposizioni di cui al periodo precedente, alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società, formatesi con **utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, deliberate entro il 31 dicembre 2022**, continua ad applicarsi la disciplina previgente a quella prevista dall'articolo 1, commi da 999 a 1006, della legge 27 dicembre 2017, n. 205."

La rappresentazione dei redditi di capitale nella dichiarazione dei redditi della società e dei soci, in base alle istruzioni ministeriali, è descritta nella seguente tabella.

**Tabella 3**

Regime previgente (transitorio)		Nuovo regime	
Società semplice	Dichiara il reddito prodotto nel quadro RL, rigo RL1 del modello Redditi SP, secondo le percentuali previste dall'art. 47 TUIR	Società semplice	Barra la casella "art. 32quater d.l. 124/2019" nel frontespizio e non dichiara più il reddito prodotto nel quadro RL
Socio (Dividendo imputato per trasparenza)	Dichiara il reddito prodotto in base alla quota di partecipazione agli utili nel rigo D1 del modello 730 o nel rigo RL1 del modello Redditi PF <sup>4</sup>	Socio	Dichiara, se dovuto, il reddito prodotto nel rigo D1 del 730 o nel rigo RL1 del modello Redditi PF

<sup>4</sup> In verità le istruzioni ministeriali del modello 730 e del modello Redditi PF non contemplano la possibilità di dichiarare nel rigo D1 del 730 e nel rigo RL1 del modello Redditi PF *anche* i redditi imputati dalle società semplici in regime di "super-trasparenza"; tuttavia, come evidenziato anche dalla manualistica professionale, non si ravvisano altre modalità di compilazione del dichiarativo;

Si segnala anche che nel modello Redditi SC, quadro RS, “Prospetto del capitale e delle riserve”, le società tenute a presentare tale modello che hanno come soci società semplici devono dare evidenza nel rigo RS136B delle riserve di utili prodotti nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Non ci risultano recenti documenti di prassi sulla materia. Tuttavia, è ragionevole ritenere che i documenti di prassi sopra citati valgano anche per i dividendi percepiti per mezzo di società semplici.

### Caso di studio: Alfa s.r.l.

La società Alfa s.r.l. è partecipata dai soci Tizio, Caio e Sempronio titolari di una quota di partecipazione del 33%, che dal punto di vista fiscale costituisce una partecipazione qualificata.

Il bilancio al 31 dicembre 2021 la società Alfa presentava il seguente patrimonio netto.

A) Patrimonio netto		
I - Capitale	23.400	23.400
IV - Riserva legale	5.168	5.168
VI - Altre riserve	594.046	544.638
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(411.132)	(411.132)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	16.290	49.410
Totale patrimonio netto	227.772	211.484

La normativa fiscale, come noto, classifica le riserve di patrimonio netto sotto due categorie: le riserve di utili e le riserve di capitale. In base all’art. 47, comma 1 del TUIR, indipendentemente dalla delibera assembleare si considerano distribuite prioritariamente l’utile di esercizio e le riserve diverse da quelle di cui al comma 5 – vale a dire le riserve di capitali – per la quota di esse non accantonata in sospensione d’imposta.

Il modello Redditi SC, nel quadro RS, contiene il “Prospetto del capitale e delle riserve”, che mostra la “riclassificazione” del patrimonio netto civilistico secondo le categorie fiscali. Il Prospetto ha anche la funzione di evidenziare le riserve di utili in base all’anno di formazione, perché, come abbiamo visto, la loro distribuzione è tassata in maniera diversa in capo al socio a seconda del periodo di formazione.

A questo proposito va ricordata una seconda presunzione dell’ordine di distribuzione delle riserve, prevista dall’art. 1, comma 4 del decreto ministeriale 26/5/2017, in base al quale si considerano prioritariamente distribuite le riserve di utili formatesi in data antecedente.

Si riporta il Prospetto del capitale contenuto nel modello dichiarativo del 2021 della società Alfa.

Prospetto del capitale e delle riserve		Saldo iniziale	Incrementi	Decrementi	Saldo finale
<b>RS130</b>	Capitale sociale	1 23400,00	2 ,00	3 ,00	4 23400,00
	di cui per utili	5 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00
	di cui per riserve in sospensione	9 ,00	10 ,00	11 ,00	12 ,00
<b>RS131</b>	Riserve di capitale	1 244366,00	2 ,00	3 ,00	4 244366,00
<b>RS132</b>	Riserve ex art. 170, comma 3	1 ,00		3 ,00	4 ,00
<b>RS133</b>	Riserve di utili da trasparenza	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
<b>RS134</b>	Riserve di utili	1 305440,00	2 49410,00	3 ,00	4 354850,00
<b>RS135</b>	Riserve di utili prodotti fino al 2007	1 175256,00		3 ,00	4 175256,00
<b>RS136</b>	Riserve di utili prodotti fino al 2016	1 20433,00		3 ,00	4 20433,00
<b>RS136A</b>	Riserve di utili prodotti fino al 2017	1 19023,00		3 ,00	4 19023,00
<b>RS136B</b>	Riserve di utili prodotti fino al 2019	1 ,00		3 ,00	4 ,00
<b>RS137</b>	Riserve di utili antecedenti al regime SIIQ	1 ,00		3 ,00	4 ,00
<b>RS138</b>	Riserve di utili della gestione esente SIIQ	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
<b>RS139</b>	Riserve di utili per contratti di locazione	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
<b>RS140</b>	Riserve in sospensione di imposta	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
		Utile distribuito	Utile destinato ad accantonamento e riserva	Utile destinato a copertura perdite pregresse	Perdite
<b>RS141</b>	Utile dell'esercizio e perdite	1 ,00	2 16290,00	3 ,00	4 411132,00
<b>RS142</b>	Utile dell'esercizio e perdite SIIQ	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00

Da questa tabella ricaviamo che la classe di bilancio A.IV Riserva legale (€ 5.168) sommata alla classe A.VI Altre riserve (€ 594.046) è composta da € 244.366 di riserve di capitale<sup>5</sup> (rigo RS131) e da € 354.850 (RS134) di riserve di utili (la differenza di €2 rispetto al bilancio è dovuta ad arrotondamenti). A loro volta, queste sono composte da € 175.526 di utili prodotti fino al 2007 (RS135), € 20.433 di utili prodotti dal 1/1/2008 al 31/12/2016 (RS136) ed € 19.023 di utili prodotti dal 1/1/2017 al 31/12/2017 (RS136A). All'interno di queste riserve è compresa anche la riserva legale.

Come risulta, il prospetto del capitale e delle riserve della dichiarazione in questo caso riflette la medesima composizione delle riserve esposta in bilancio.

### Analisi del caso

Ora analizziamo le diverse opzioni che si ponevano dinnanzi ai soci fino al 2022.

Come illustrato nei capitoli precedenti, i soci avevano tempo fino alla fine dell'anno 2022 per deliberare la distribuzione di utili prodotti fino al 31/12/2017, che ammontano ad € 354.850, per essere soggetti alla tassazione in base alle regole previgenti (generalmente più vantaggiose).

Secondo il tenore della norma, la delibera dovrebbe essere sufficiente per rimanere assoggettati al vecchio regime, tuttavia l'Agenzia delle Entrate, nella risposta all'interpello 454/2022, ha sostenuto che per rimanere tali le società avrebbe dovuto altresì distribuire i dividendi entro tale data. Se la delibera fosse avvenuta nel 2022, ma gli utili venissero distribuiti nel 2023, secondo l'Agenzia, gli utili sarebbero tassati in capo al socio in base al nuovo regime. Di conseguenza la società, all'atto di distribuzione, dovrebbe applicare e versare allo Stato la ritenuta del 26% sugli utili distribuiti. Ma, come visto, successivamente l'Agenzia delle Entrate, col principio di diritto n. 3/2022 ha mutato orientamento, adottando una tesi interpretativa fedele al testo normativo.

<sup>5</sup> Dalla nota integrativa ricaviamo che si tratta di versamenti dei soci in conto capitale;

La strada di distribuire le riserve disponibili<sup>6</sup> entro l'anno, tuttavia, poteva non essere percorribile per la nostra società, in ragione delle numerose riserve accumulate.

Ora indipendentemente dalla delibera dei soci, la legge presume che vengano distribuiti per prima le riserve di utili. Pertanto, se i soci deliberassero la restituzione dei versamenti dei soci in conto capitale, che costituiscono riserve di capitale ai sensi dell'art. 47, comma 5 del TUIR, le somme rimborsate sarebbero tassate come utili secondo le norme che abbiamo esaminato.<sup>7</sup>

Allo stesso tempo la legge presume che siano distribuite le riserve di utili formatesi per prima.

Ipotizziamo che i soci avessero deliberato entro la fine dell'anno la distribuzione di € 175.256 (proprio allo scopo di esaurire la riserva tassata nella misura minore)

Ciascun socio percepisce la somma di € 175.256 x 33% = € 57.834 (al netto di arrotondamenti).

Si tratta di un provento tassato ai fini IRPEF che deve essere sia certificato nella CUPE, sia dichiarato nella dichiarazione dei redditi del socio.

Poiché € 175.256 è l'importo delle riserve di utili formati fino al 31 dicembre 2007, tutti gli utili concorrono alla formazione del reddito complessivo IRPEF del socio nella misura del 40%: € 57.834 x 40% = € 23.134.

La CUPE sarà compilata come segue.

SEZIONE IV DATI RELATIVI AGLI UTILI CORRISPOSTI E AI PROVENTI EQUIPARATI	Numero azioni o quote 25	Percentuale contitolarietà 26	Dividendo unitario 27	Dividendo complessivo da utili ante 31/12/2007 28	Dividendo complessivo da utili post 31/12/2007 sino al 31/12/2016 29
	7.800		7,41	57.834	
Dividendo complessivo da utili post 31/12/2016 30		Strumenti finanziari da utili ante 31/12/2007 31	Strumenti finanziari da utili post 31/12/2007 sino al 31/12/2016 32	Strumenti finanziari da utili post 31/12/2016 33	Associazione in partecipazione da utili ante 31/12/2007 34
Associazione in partecipazione da utili post 31/12/2007 sino al 31/12/2016 35		Associazione in partecipazione da utili post 31/12/2016 36	Interessi riqualeficati dividendi 37	Netto frontiera 38	
Utili da SIQ e da SIINQ 39	Aliquota 40	Ritenuta 41	Imposta sostitutiva 42	Imposta estera 43	Dividendo dei soci in trasparenza 44

Se il socio presenta il modello 730 compierà il quadro D come segue.

QUADRO D - Altri redditi									
SEZIONE I - REDDITI DI CAPITALE, LAVORO AUTONOMO E REDDITI DIVERSI									
D1	UTILI ED ALTRI PROVENTI EQUIPARATI	TIPO DI REDDITO 1	REDDITI 2	RITENUTE 4	D2	ALTRI REDDITI DI CAPITALE	TIPO DI REDDITO 1	REDDITI 2	RITENUTE 4
		1	23.134,00	,00					,00

Se invece presenta il modello Redditi persone fisiche dovrà compilare il quadro RL in questo modo.

<sup>6</sup> L'ammontare delle riserve distribuite dovrà comunque tenere conto anche dei vincoli di legge e statutari;

<sup>7</sup> Cfr. circ. 26/E del 16/6/2004, par. 3.1;

SEZIONE I-A		Tipo reddito		Redditi		Ritenute		
Redditi di capitale	RL1	Utili ed altri proventi equiparati	1	2	23.134	,00	3	,00
	RL2	Altri redditi di capitale				,00		,00
	RL3	Totale (sommare l'importo di col. 2 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 5; sommare l'importo di col. 3 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN33, col. 4)					,00	,00

Il reddito di € 23.134 concorrerà, assieme agli altri redditi del socio, alla formazione del suo reddito complessivo tassato alle aliquote IRPEF.

Se i soci deliberano la distribuzione nel 2023, all'atto del pagamento la società dovrebbe effettuare una ritenuta a titolo d'imposta pari al 26% e versarla allo Stato.<sup>8</sup>

La società non deve certificare questo reddito mediante CUPE, né i soci devono dichiarare questo reddito, già assoggettato a tassazione in maniera definitiva.

La società sarebbe libera di attingere alle riserve disponibili, senza rispettare la presunzione di prioritaria distribuzione delle riserve formatesi in data antecedente (che non è più rilevante), ma dovrà comunque rispettare la presunzione di prioritaria distribuzione delle riserve di utili.

Padova, febbraio 2023

<sup>8</sup> Il versamento deve essere eseguito entro il 16 del mese successivo al trimestre in cui è avvenuto il pagamento, con codice tributo 1035;